COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACO

N° REG. GEN.	DATA
68	01-12-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL CENTRO DI CASIER E DI DOSSON

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID-19) ed in particolare la Legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31.12.2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione pandemica da COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente aumento dei contagi;

Preso atto che occorre prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette a potenziale affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi);

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà in P.zza Pio X, da via Principale e, nell'area compresa tra via Principale, via Ungarello, via della Liberazione e via Basse nel centro di Casier e nell'area compresa tra via Cattaneo, via Archimede, via Fermi e via Peschiere, nella frazione di Dosson, un intenso afflusso di persone con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini di natale, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione

negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Casier occorra adottare misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- il D.L. n. 113 del 04/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il D.L. 23 luglio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

O R D I N A

E' fatto obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle ore 00.01 di sabato 04 dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00. e le ore 19.00, nelle seguenti vie e piazze:

- P.zza Pio X;
- Via Principale nel tratto compreso tra le intersezioni con P.zza Pio X e Via Ungarello;
- Via Toso
- Via Generale C.A. Dalla Chiesa;
- Via Martiri Forze dell'Ordine;
- P.zza Nenni;
- Via Basse nel tratto compreso tra via Ungarello e via della Liberazione;
- Via della Liberazione nel tratto compreso tra via Principale e via Basse;
- Via Roma nel tratto da via Cattaneo a P.zza Guglielmo Marconi;
- Via Cattaneo nel tratto da via Roma a via Archimede

- Via Fermi nel tratto da via Roma a via Cattaneo;
- P.zza Leonardo da Vinci;
- P.zza Guglielmo Marconi;
- Via Archimede

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00. Si applicano le procedure di cui all'art. 2 del D.L. n. 33/2020 e dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020.

Ai competenti organi di vigilanza spetta il compito di eseguire i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Casier.

Il Sindaco
Carraretto Renzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa